

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

A. Parte generale:

Condizioni generali di fornitura applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico ("TRUMPF") e il Cliente

I. Condizioni generali

II. Tempi di consegna/impedimenti

III. Modalità di spedizione, termini di pagamento, prezzi

IV. Condizione sospensiva del collaudo e Privilegio speciale. Restituzione del bene in caso di recesso o risoluzione

V. Difetti ("Garanzia")

VI. Responsabilità e risarcibilità del danno

VII. Durata della garanzia, termini per la prescrizione

VIII. Gestione delle controversie tecniche

IX. Informativa sulla privacy

X. Responsabilità Amministrativa

XI. Sicurezza sul lavoro-Decreto legislativo 81/2008

B. Condizioni particolari:

Condizioni di fornitura supplementari a quelle generali applicabili a forniture di merci e servizi particolari

XII. Disposizioni generali per macchine utensili, impianti, laser a sistemi laser

XIII. Disposizioni per la fornitura di software

XIV. Disposizioni per la fornitura di servizi di assistenza

A. Parte generale:

Condizioni generali di fornitura applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

I. Condizioni generali

1. Le seguenti condizioni di fornitura trovano applicazione per tutte le forniture di merci o servizi da parte di TRUMPF verso i Clienti nonché per tutte le transazioni commerciali tra le società del gruppo TRUMPF e il Cliente divenendo parte integrante del contratto stipulato tra TRUMPF e il Cliente. Le condizioni di fornitura del Cliente non diventeranno parte del contratto anche nel caso in cui TRUMPF non le rifiutasse esplicitamente al momento dell'accettazione dell'ordine.
2. Sono validi solo i contratti conclusi con forma scritta. Gli accordi verbali a latere dei contratti stipulati, o modifiche solo verbali agli stessi sono nulli.
3. La legge applicabile è quella italiana.
4. Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie inerenti le forniture di merci o servizi è Milano.
5. Il Cliente non può rifiutare di adempiere la propria obbligazione di pagamento anche se TRUMPF non adempie contemporaneamente o eccedendo propri crediti in compensazione, salvo il caso in cui il diritto a trattenere in tutto o in parte il corrispettivo sia riconosciuto da un provvedimento giudiziale esecutivo. Il Cliente è libero di procedere legalmente qualora ritenga vi sia inadempienza contrattuale.
6. TRUMPF si riserva di apportare in qualunque momento varianti tecniche nella misura in cui queste costituiscano un miglioramento del prodotto/servizio.
7. L'acquirente acconsente a che TRUMPF archivi, elabori ed utilizzi i dati relativi alle transazioni di merci e denaro con l'acquirente stesso al solo scopo di consentire la gestione dell'ordine.

II. Tempi di consegna / impedimenti

1. I tempi di consegna vengono stabiliti di volta in volta tra TRUMPF e il Cliente, e risultano dalla conferma d'ordine di TRUMPF. Essi si intendono essenziali ex art. 1457 c.c. solo qualora questo venga esplicitamente concordato; in mancanza, i termini sono meramente indicativi e non vincolanti. Il rispetto dei tempi da parte di TRUMPF presuppone che tutti i dettagli commerciali e tecnici del contratto siano univocamente chiariti tra le parti contraenti e che il Cliente abbia ottemperato alle proprie obbligazioni in termini di attività, forniture o pagamento di acconti. In mancanza di tali condizioni, i tempi di consegna verranno conseguentemente prorogati, senza che ciò sia imputabile a TRUMPF. Qualora divenissero necessarie o fossero richieste dal Cliente modifiche all'ordine di fornitura, allo

stesso modo i tempi di consegna subiranno proroghe non imputabili a TRUMPF.

2. In caso di ritardo per ragioni non prevedibili e non imputabili a TRUMPF, questa non ne risponderà e la consegna sarà posticipata in funzione delle circostanze. Ciò vale anche in caso di approvvigionamento interno insufficiente o ritardato, laddove TRUMPF abbia provveduto ad un acquisto di copertura di pari valore e la causa del ritardo o insufficiente approvvigionamento interno non sia di TRUMPF. TRUMPF comunicherà in maniera tempestiva al Cliente l'insorgenza e la cessazione delle circostanze determinanti del ritardo.
3. Qualora circostanze imprevedibili rendano difficile per TRUMPF l'adempimento contrattuale oppure determinino un ritardo nell'adempimento tale da compromettere lo scopo del contratto, e l'impedimento alla fornitura non sia superabile per TRUMPF con costi sopportabili, è fatto salvo per TRUMPF il diritto a recedere dal contratto. In tal caso TRUMPF è obbligata ad informare con massima tempestività il Cliente circa le circostanze che ostano al perfezionamento della prestazione e, dopo aver esercitato il recesso, è altresì obbligata a restituire immediatamente eventuali compensi già pagati dal Cliente. Si intendono esclusi risarcimenti del Cliente che vadano oltre la semplice restituzione di quanto già corrisposto.

III. Modalità di spedizione, termini di pagamento, prezzi

1. Per la spedizione delle merci da TRUMPF al Cliente trovano applicazione contrattuale le clausole INCOTERMS nella loro versione più aggiornata. Se non diversamente pattuito, tutte le forniture da TRUMPF avvengono secondo la clausola di spedizione INCOTERMS "EXW (Ex Works) stabilimento TRUMPF". Laddove concordato che TRUMPF si faccia carico dell'assicurazione sul trasporto, questa coprirà il trasporto dallo stabilimento di produzione fino al confine della sede del Cliente.
2. Se non diversamente pattuito, tutte le fatture TRUMPF si intendono per pagamento a 30 gg dalla data di ricevimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente TRUMPF di volta in volta indicato. Per la puntualità del pagamento farà fede la data dell'accredito delle somme dovute sul conto corrente TRUMPF indicato in fattura.
3. TRUMPF si riserva il diritto di richiedere al Cliente un pagamento anticipato o in acconto.
4. I prezzi concordati, salvo indicazioni diverse, sono da intendersi come prezzi al netto delle imposte eventualmente dovute al momento della fornitura o della prestazione la cui entità è stabilita per legge.
5. Se il cliente omette il pagamento entro la data pattuita, TRUMPF avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile. Tali interessi saranno dovuti ad un tasso superiore di quattro punti al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea.
6. Il servizio XChange è il sistema TRUMPF per la gestione della garanzia sui ricambi. Sono inclusi tutti i ricambi non ad usura di importo medio alto. Entro i primi 4 anni dalla costruzione della macchina, il pezzo guasto gode di una vantaggiosa valorizzazione e il riacquisto da parte di TRUMPF. Per tutti i particolari che TRUMPF, a proprio insindacabile giudizio, ha stabilito di assoggettare al sistema XChange, TRUMPF garantisce nel primo anno dalla fornitura il 100%, nel secondo anno il 75%, nel terzo anno il 50% e nel quarto anno il 25% di valorizzazione sul prezzo di vendita valido per quel pezzo di ricambio al momento della nuova fornitura. Presupposto di ciò è la restituzione del pezzo guasto a TRUMPF da parte del Cliente. Il ricambio è identificato con un adesivo blu riportante l'indicazione XChange e applicato sulla confezione, inoltre, anche i documenti di fornitura riportano l'indicazione XChange. Sono escluse tutte le parti ad usura, le valvole di stadio finale, le fibre e le rispettive ottiche, i componenti completi e i ricambi danneggiati da uso improprio. Molti pezzi possono essere rigenerati e ricertificati per poi essere offerti ad un prezzo del 30% inferiore a quello del pezzo nuovo. I ricambi non rigenerabili vengono smaltiti da TRUMPF nel pieno rispetto delle più severe norme ambientali.

IV. Condizione sospensiva del collaudo e Privilegio speciale.

Restituzione del bene in caso di recesso o risoluzione

1. TRUMPF mantiene la proprietà del bene oggetto del contratto di fornitura fino all'effettuazione del collaudo del bene.
2. Non sono concesse al cliente né la trasformazione né la cessione, o il trasferimento a titolo di garanzia del bene sino all'avvenuto collaudo.
3. TRUMPF ha privilegio ex art. 2762 c.c. per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate.

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

4. In caso di inadempimento del Cliente, e in particolare nel caso di ritardo nei pagamenti, TRUMPF avrà diritto, una volta esercitato il recesso o risolto il contratto, alla restituzione dell'oggetto della fornitura. In questo caso TRUMPF può pretendere a sua scelta che il Cliente consegni il bene a suo rischio e spese presso la sede di TRUMPF così come che sia TRUMPF a ritirare il bene in loco. Qualora TRUMPF decida di ritirare personalmente il bene in loco, sarà garantito libero accesso alla sede del Cliente e al luogo ove si trova il bene per tutta la durata dello smontaggio e del ritiro; il Cliente si farà carico di tutte le spese per rimuovere qualsivoglia ostacolo al ritiro del bene. TRUMPF potrà richiedere al Cliente il risarcimento dei costi per la disinstallazione e il ritiro nonché per eventuali altri danni.

V. Difetti ("Garanzia")

1. Qualora il bene fornito presenti un difetto già sussistente al momento della consegna, TRUMPF risponderà, ad esclusione di altre e diverse pretese e nel rispetto della limitazione di responsabilità così come regolata dall'articolo VI, solo secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1. Il Cliente, senza immotivato ritardo, dovrà denunciare a TRUMPF la presenza di qualsiasi difetto del Bene che venga rilevato, entro otto giorni dalla sua scoperta. Tale denuncia dovrà farsi, a pena di nullità, per iscritto e dovrà contenere la descrizione del difetto rilevato. Se il Cliente omette di denunciare per iscritto a TRUMPF il difetto entro i termini fissati nel precedente periodo, perderà il diritto alla eliminazione del difetto.
 - 1.2. TRUMPF a propria discrezione, considerate le circostanze nonché i relativi costi correlati, riparerà tutte le parti difettose o sostituirà le stesse a titolo gratuito. La Garanzia non si applica alle parti soggette ad usura.
 - 1.3. TRUMPF svolgerà le prestazioni in Garanzia nel luogo di destinazione concordato per la fornitura del bene oggetto del contratto, nella misura in cui TRUMPF al momento del contratto possieda una filiale di service nel luogo di destinazione, o, alternativamente, presso la sede del cliente. TRUMPF si riserva la facoltà di eseguire lavori di riparazione, laddove necessario, presso lo stabilimento produttivo di TRUMPF. TRUMPF supporterà le spese delle prestazioni in Garanzia includendo i costi legati al trasporto, la manodopera e il materiale, fino al luogo dove essere devono essere rese. Qualora il Cliente abbia spostato l'oggetto del contratto in altro luogo determinando in questo modo costi più elevati per le prestazioni in Garanzia, il Cliente si farà carico dei costi supplementari calcolati in base ai prezzi TRUMPF in vigore al momento della prestazione, che su richiesta possono essere preventivamente comunicati al cliente. Qualora il Cliente debba farsi carico di questi costi supplementari in un paese straniero, questi verranno calcolati in base alle tariffe vigenti nel paese in questione.
 - 1.4. TRUMPF è obbligata ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione della parte se per questa sono necessarie conoscenze specifiche. Se tali conoscenze specifiche non sono richieste, TRUMPF è liberata dalle obbligazioni relative al difetto quando consegna al Cliente la parte debitamente riparata o sostituita.
 - 1.5. Il Cliente, in presenza di un difetto, è legittimato a recedere dal contratto o ad ottenere una riduzione del prezzo solo qualora TRUMPF – fatte salve le eccezioni di legge – non abbia adempiuto entro un tempo stabilito e adeguato alla eliminazione del difetto. Il diritto al recesso in questi casi è circoscritto ai soli difetti che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
 - 1.6. Ove il Cliente abbia fornito la notifica di cui al precedente punto 1.1 e non sia stato riscontrato alcun difetto la cui responsabilità sia imputabile a TRUMPF, TRUMPF avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti per l'attività svolta.
 - 1.7. Richieste di risarcimenti del danno possono essere avanzate solo nella misura prevista dall'articolo VI.
 - 1.8. L'usura di componenti o utensili (ad es. utensili di punzonatura e di piega, lenti, ugelli, specchi di uscita, ottiche esterne) che avvenga nell'ambito del normale utilizzo previsto, non dà diritto a risarcimenti di sorta.
 - 1.9. La validità delle denunce per difetti viene meno ogniqualvolta il difetto dipenda dal fatto che il Cliente non rispetti scrupolosamente le condizioni di installazione ed utilizzo, o

ometta di eseguire la manutenzione del bene, o la esegua senza osservare le istruzioni per la manutenzione (istruzione per l'uso). In occasione della manutenzione devono essere usati ricambi e parti ad usura originali TRUMPF.

- 1.10. Laddove il bene oggetto del contratto violi brevetti commerciali o diritti di autore di terzi sul territorio nazionale, TRUMPF si occuperà a proprie spese di garantire il diritto all'utilizzo del bene da parte del Cliente o a modificare il bene a condizioni accettabili per il Cliente in modo che la violazione di tali diritti di privativa sia eliminata. Qualora ciò non fosse possibile per ragioni di eccessiva onerosità o eccessiva durata dei lavori, sia il Cliente che TRUMPF potranno recedere dal contratto.

Le predette obbligazioni di TRUMPF sussistono solo a condizione che:

- Il Cliente non abbia contribuito ad un accrescimento del danno a causa di ritardi nella comunicazione dell'avvenuta violazione del brevetto o del diritto d'autore.
- Il Cliente supporti TRUMPF in modo adeguato nella difesa dalle pretese di terzi e permetta a TRUMPF di eseguire tutte le attività di modifica sul bene necessarie ad evitare la violazione di diritti di privativa altrui,
- TRUMPF abbia piena facoltà di adire tutte le vie difensive, anche stragiudiziali, e
- il difetto o la violazione legale del brevetto non dipendano da una causa imputabile al Cliente, in particolare da una richiesta del Cliente o dal fatto che il Cliente abbia unilateralmente modificato l'oggetto del contratto o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.

- 1.11. Per il software valgono ad integrazione le disposizioni dell'articolo XIII.

- 1.12. Non è dovuta la Garanzia se al momento del contratto il Cliente conosceva i difetti o erano facilmente riconoscibili.

2. Laddove il Cliente, con l'accordo di TRUMPF, intraprenda per proprio conto attività che in base alle disposizioni di cui sopra sarebbero competenza di TRUMPF, questa sarà responsabile delle conseguenze di questa attività autonoma solo nella misura in cui il Cliente abbia agito secondo le indicazioni di TRUMPF. TRUMPF riconoscerà al Cliente il risarcimento dei costi dell'attività eseguita autonomamente in misura non superiore ai costi che TRUMPF avrebbe dovuto sostenere se l'attività del Cliente non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di acquisto di beni usati, è esclusa una responsabilità di TRUMPF per difetti, qualora non sia diversamente pattuito. Restano sempre salve le pretese del Cliente in presenza di difetti che vengano taciuti dolosamente o nel caso in cui TRUMPF si sia fatta carico di una garanzia di durata e stato del bene.
4. Le medesime disposizioni si applicano mutatis mutandis per la Garanzia sui servizi.

VI. Responsabilità e risarcibilità del danno

1. TRUMPF sarà obbligata a risarcire i danni consistenti in perdite patrimoniali diverse dal valore del bene oggetto del contratto solo:
 - in caso di dolo, oppure
 - in caso di grave negligenza del titolare, del legale rappresentante, degli organi o delle funzioni direttive preposte all'adempimento, oppure
 - in caso di lesioni colpose con pericolo per la vita, l'incolumità e la salute, oppure
 - per difetti che TRUMPF avesse taciuto consapevolmente, oppure
 - se opera una specifica garanzia, oppure
 - nel caso la legge sulla responsabilità del prodotto preveda espressamente una responsabilità per danni a cose o persone, oppure
 - nei casi di grave negligenza da parte di personale senza funzioni direttive.
2. La responsabilità di TRUMPF si intende esclusa nei seguenti casi, qualora non sia TRUMPF ad eseguire le attività: utilizzo inadeguato o non corretto, errato montaggio o messa in esercizio a cura del Cliente o di terzi, normale usura, incuria o trattamento negligente, errata o insufficiente manutenzione, utilizzo di mezzi o prodotti impropri per la conduzione dell'impianto, lavori edili non conformi, pavimentazione non idonea, influenza di fattori chimici, elettrochimici o elettrici esterni.

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

Qualora sia il Cliente o un terzo ad apportare le modifiche, TRUMPF non risponde delle conseguenze derivanti. Lo stesso dicasi per modifiche apportate all'oggetto o servizio di compravendita senza preventiva autorizzazione di TRUMPF.

3. Laddove previsto, il Cliente può chiedere l'intervento di una società di leasing quale finanziatrice dell'acquisto, ma resta fin da ora inteso che:

- la società di leasing deve essere di gradimento di TRUMPF e questo a insindacabile giudizio della TRUMPF stessa, che non è tenuta a motivare un eventuale rifiuto;
- le condizioni di pagamento dell'ordine leasing dovranno essere quelle pattuite tra TRUMPF e il Cliente;
- il subentro della società di leasing quale Cliente deve avvenire in tempo utile ad evitare ritardi o frizioni nella consegna del Bene stesso.

In caso di intervento di una società di leasing resta inteso che, fermo restando il disposto di tutti gli altri articoli della presente offerta, per quanto riportato ai punti 1 e 2 dell'articolo III (Modalità di spedizione, termini di pagamento, prezzi) troverà applicazione quanto sarà stabilito nel contratto con detta società di leasing. Conseguentemente, per tutto quanto disposto nella presente offerta con la sola eccezione dei punti 1 e 2 dell'articolo III (Modalità di spedizione, termini di pagamento, prezzi), il Cliente Utilizzatore rinuncia formalmente sin da ora, nei confronti di TRUMPF, ad avvalersi delle ulteriori diverse condizioni contrattuali previste dall'ordine di acquisto della società di leasing, dal contratto di leasing e dai documenti conseguenti.

4. Per il software valgono in aggiunta le condizioni definite all'articolo XIII.

VII. Durata della garanzia, termini per la prescrizione

1. Le obbligazioni di Garanzia per difetti e la Garanzia sui servizi, si intendono prescritte - salvo pattuizioni diverse - trascorsi 12 mesi a) dalla consegna (se la vendita non prevede obbligazioni di TRUMPF in merito al posizionamento e all'installazione dell'oggetto del contratto), b) dall'avvenuto collaudo o condizione equivalente dell'oggetto del contratto (si veda articolo XII.5) presso il cliente (nel caso di vendita con obbligazione di TRUMPF relativamente al posizionamento o installazione dell'oggetto del contratto, si veda articolo XIII.4 come pure nel caso di prestazioni che non abbiano ad oggetto la costruzione di un'opera edile).
2. Qualora TRUMPF si faccia carico di adempimenti successivi, il termine di prescrizione per difetti ricomincerà a decorrere solo dal momento in cui TRUMPF avrà riconosciuto senza riserve il proprio obbligo ad un adempimento successivo. Una conferma di TRUMPF del proprio obbligo ad adempiere determina il nuovo inizio di decorrenza del termine di prescrizione solo in riferimento al difetto riconosciuto. L'effettuazione da parte di TRUMPF di prestazioni a titolo gratuito non determina il riconoscimento del difetto lamentato né un nuovo inizio di decorrenza dei termini di prescrizione.
3. Qualsivoglia altra pretesa da parte del Cliente nei confronti di TRUMPF si prescrive trascorsi 12 mesi dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza del difetto o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza se avesse applicato una condotta diligente.
4. Restano salvi i termini di prescrizione di legge.

VIII. Gestione delle controversie tecniche

La risoluzione di ogni controversia relativa all'esito delle prove di collaudo o al funzionamento del Bene rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da TRUMPF nella conferma d'ordine, verrà affidata, a richiesta di una delle Parti, ad un Perito nominato di comune accordo, ovvero ad un collegio di tre Periti, da nominarsi uno per ciascuno per iscritto nel termine di 10 giorni dalla richiesta di espletamento della Perizia Contrattuale, ed il terzo Perito di comune accordo dai Periti di parte nel termine dei successivi 10 giorni.

Se una delle Parti non nomina il proprio Perito, ovvero i due Periti di parte non nominano il terzo nei termini indicati, la parte più diligente può farli nominare dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Il Perito Unico o il Collegio Peritale dirimeranno le questioni tecniche a loro sottoposte, redigendo nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico apposita Perizia Contrattuale.

Le risultanze di detta Perizia Contrattuale saranno obbligatorie per le Parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o colpa grave dei Periti.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito e concorre al pagamento della metà degli onorari del Perito Unico o del terzo Perito.

IX. Informativa sulla privacy

L'informativa Privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 è reperibile sul sito www.it.trumpf.com.

X. Responsabilità amministrativa

TRUMPF dichiara di aver emanato il proprio Codice Etico ed il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231. La documentazione in materia è disponibile sul proprio sito www.it.trumpf.com. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Cliente dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e di aver impartito, ai propri dipendenti e/o collaboratori, disposizioni idonee a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti della TRUMPF a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del contratto. La violazione del presente impegno costituisce inadempimento contrattuale e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

XI. Sicurezza sul lavoro-Decreto legislativo 81/2008

TRUMPF considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine. La politica di TRUMPF pone la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario, e pertanto l'indirizzo generale che viene seguito in ogni fase della prestazione di assistenza tecnica, fornitura di materiali, manutenzione delle macchine installate al Cliente, è quello di prevenire ogni possibile situazione contraria alla sicurezza. Tale approccio si estende ai vari momenti operativi e si articola nei seguenti momenti principali:

- Pianificazione e utilizzo delle risorse necessarie.
- Pianificazione e utilizzo delle misure di sicurezza necessarie.
- Assunzione di scelte tecnologiche e progettuali adeguate.
- Scelta e approvvigionamento dei materiali, mezzi e servizi idonei.
- Informazione del personale.

1. Informazione sui rischi specifici dell'Utilizzatore

A norma dell'articolo 26 (commi 1-8) del Decreto Legislativo 81/2008. In particolare, all'ingresso del nostro personale presso la Vostra azienda sarà Vostra cura assicurare puntualmente da parte di personale qualificato:

- Dettagliate informazioni relative ai rischi esistenti nell'ambiente in cui il suddetto personale dovrà operare;
- Informazioni relative alle misure necessarie per prevenire i rischi di cui sopra
- Informazioni sufficienti finalizzate alla gestione di possibili situazioni di emergenza/incendio;
- Eventuali misure di coordinamento tra lavorazioni al fine di prevenire rischi di interferenza

L'adempimento a tali obblighi costituisce parte integrante delle procedure aziendali elaborate da TRUMPF al fine di garantire la sicurezza e la salute del proprio personale.

Per alcune specifiche forniture e alcuni specifici Servizi valgono inoltre a titolo integrativo le disposizioni riportate nelle pagine seguenti.

B. Condizioni particolari:

Condizioni di fornitura supplementari a quelle generali applicabili a forniture di merci e servizi particolari

XII. Disposizioni generali per macchine utensili, impianti, laser a sistemi laser

1. **Pre collaudo:** se prima della consegna del prodotto oggetto del contratto è stato concordato un pre-collaudo da eseguire in TRUMPF, viene eseguita una procedura standard TRUMPF per dimostrare le funzionalità. Viene preparato un rapporto finale che deve essere firmato da entrambe le parti. Il cliente deve fornire per tempo prima del pre-collaudo i pezzi per l'esecuzione dei test.
2. **Accettazione:** il cliente può rifiutare l'accettazione del prodotto - fatte salve eventuali richieste di difetti - solo in presenza di difetti che rendano il bene inadatto all'uso o ne diminuiscano il valore. Consegne parziali sono ammesse se il cliente accetta.
3. **Consegna:** La consegna del prodotto (e cioè lo spostamento del prodotto dal mezzo di trasporto al luogo di installazione) è dovuta da

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

TRUMPF solo se espressamente concordato. Se la consegna concordata è a carico di TRUMPF, TRUMPF deve fornire i seguenti servizi con la necessaria collaborazione del Cliente: il prodotto, inclusi tutti gli accessori, viene scaricato dal mezzo di trasporto da una società di trasporti incaricata da TRUMPF, trasportato e posizionato sul luogo di installazione. Tutti i necessari mezzi di scarico e sollevamento sono inclusi nella consegna da parte di TRUMPF. Durante la consegna il Cliente deve sostenere gratuitamente TRUMPF e deve assicurare che (a) il luogo di installazione sia libero da ostacoli, (b) il percorso di trasporto non sia maggiore di 200m e (c) il percorso di trasporto sia al livello del suolo in un unico pezzo e libero da contorni che possano interferire. Un ulteriore sollevamento del prodotto sul luogo di installazione (per esempio per la vasca dell'olio o un basamento) non è compreso nel contratto.

4. **Installazione:** l'installazione del prodotto è dovuta da TRUMPF solo se espressamente concordato. Se l'installazione è a carico di TRUMPF, le parti devono reciprocamente i seguenti servizi e collaborazioni:

4.1. L'installazione del prodotto in posizione finale viene eseguita da un tecnico TRUMPF o da un partner autorizzato da TRUMPF. I requisiti a carico del cliente sono specificati nelle condizioni di installazione e nei piani di piazzamento, che TRUMPF invia al cliente allegati in conferma d'ordine, e il cliente è tenuto a rispettarne le tempistiche. Per garantire un processo rapido, il cliente deve fornire aiuto al tecnico responsabile per il montaggio tramite il proprio personale e gratuitamente tutte le attrezzature di sollevamento esistenti e disponibili.

4.2. Dopo l'installazione si svolge la messa in funzione compreso il controllo delle funzionalità da parte di un tecnico TRUMPF seguendo una procedura standard TRUMPF. Se si tratta di una "quasi macchina" ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE, TRUMPF svolge solo il controllo delle funzionalità ma non il collaudo.

5. **Collaudo:** Se un collaudo è stato concordato contrattualmente o se è necessario per legge, il collaudo si svolge secondo una procedura standard di TRUMPF.

5.1. Il cliente è tenuto ad accettare il collaudo, non appena il collaudo funzionale è terminato, a meno che non si presenti un difetto che limita l'idoneità all'uso del bene o non ne diminuisca il valore. Se funzioni parziali del prodotto possono essere utilizzate singolarmente per scopi produttivi e se sono collaudabili, il cliente è tenuto ad accettare il collaudo parziale. Viene stilato un verbale di collaudo (parziale) che deve essere firmato da entrambe le parti.

5.2. Il collaudo (parziale) deve anche essere considerato come completato quando il cliente:

- non accetta il collaudo nonostante l'assenza di difetti (paragrafo 5.1) entro un lasso di tempo ragionevole, oppure lo rifiuta nonostante ripetuti solleciti da parte di TRUMPF
- ritarda senza particolare motivo il collaudo o il controllo funzionale e TRUMPF ha fissato al cliente un termine ragionevole per l'accettazione che è stato superato senza successo
- utilizza l'oggetto del contratto per scopi produttivi.

6. **Istruzioni:** a meno di accordi differenti, le istruzioni all'uso per il cliente si svolgono contemporaneamente alle operazioni di consegna e collaudo per una durata massima di un giorno.

7. **Ostacoli durante la consegna, installazione, collaudo, controllo delle funzionalità o istruzioni all'uso:**

7.1. Ostacoli imprevisti o malfunzionamenti tecnici devono essere rimossi immediatamente dal cliente. I servizi necessari in aggiunta, oltre ai servizi dovuti, o i tempi di attesa non diversamente utilizzabili da TRUMPF devono essere pagati separatamente dal cliente in base al listino prezzi TRUMPF in vigore al momento della prestazione; costi aggiuntivi della società terza incaricata da TRUMPF sono a carico del cliente. Questo non si applica se i servizi aggiuntivi, i tempi di attesa o i costi aggiuntivi sono dovuti a TRUMPF o la società terza incaricata da TRUMPF.

7.2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi per ragioni non imputabili a TRUMPF o alla società terza incaricata da TRUMPF, TRUMPF è autorizzata ad imporre al cliente un tempo ragionevole per rimuovere gli ostacoli. Dopo la

scadenza di tale tempo TRUMPF può rifiutare l'esecuzione dei servizi; e il cliente non può contare sul fatto che i servizi non siano stati forniti. TRUMPF può richiedere il pagamento del compenso pattuito dedotte le spese risparmiate e il reddito dovuto ad un utilizzo diverso della forza lavoro.

8. In caso di ritardo della consegna imputabile a TRUMPF con conseguente danno per il cliente, il cliente ha diritto di esigere, a partire dalla seconda settimana di ritardo, un indennizzo forfettario. Per ogni settimana completa di ritardo l'indennizzo è pari al 0,5 %, ma non superiore al 5 % del valore di quel pezzo facente parte della fornitura che non è stato fornito in tempo. Qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni per il ritardo esiste solo se vi è una delle deroghe alle limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo VI. Per l'acquisto di oggetti usati questo articolo XII.8 non si applica.

9. L'importazione, l'esportazione o il trasferimento dell'oggetto della fornitura o di singoli componenti possono, in determinate condizioni, essere soggetti ai requisiti per l'autorizzazione vigenti nel paese o all'estero. Il cliente è responsabile di ottenere tempestivamente le necessarie approvazioni normative.

Considerato che macchine utensili, impianti, laser e sistemi laser vengono tipicamente forniti con un software e possono rendersi necessari servizi aggiuntivi, siete pregati di visionare anche i seguenti regolamenti integrativi per il software (articolo XIII) e per i servizi (articolo XIV).

XIII. Disposizioni per la fornitura di software

1. TRUMPF S.r.l. a socio unico ("TRUMPF") concede al cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il software sulla macchina utensile, impianto, laser o sistema laser a marchio TRUMPF oggetto di fornitura, ovvero su altra macchina utensile, impianto, laser o sistema laser a marchio TRUMPF già di proprietà del cliente. Il cliente si impegna ad utilizzare il software nei limiti e secondo quanto previsto dalla licenza concessa sul software. E' vietato l'uso del software su più di un sistema.

2. Il cliente può riprodurre, rivedere, tradurre o convertire da codice oggetto in codice sorgente il software solo nella misura consentita dalla legge sul diritto d'autore. Il cliente si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare le informazioni sul copyright – e a non modificarlo, se non previa autorizzazione da TRUMPF.

3. Documentazione e certificato di licenza:

3.1. Oltre al software, al cliente viene consegnata la documentazione e il certificato di licenza. Il software e la documentazione vengono indicati di seguito come "oggetto della licenza".

3.2. L'acquisto di una licenza multiutente (ad esempio licenza secondo utente) dà diritto al cliente di utilizzare la licenza acquisita con il software su un altro sistema. La licenza multiutente viene fornita senza ulteriore documentazione. Ogni licenza aggiuntiva include automaticamente tutte le funzioni acquisite nella prima licenza (tranne TruTops Cell e TruTops FAB).

3.3. Il cliente è autorizzato all'utilizzo dell'oggetto concesso in licenza ai fini della sua attività, in conformità alle disposizioni del certificato di licenza software e delle presenti condizioni generali di fornitura. Il cliente non è autorizzato a fornire l'oggetto concesso in licenza a terzi. Come terzi non sono intesi i dipendenti del cliente e altre persone, di cui egli si avvale abitualmente nella propria attività imprenditoriale.

3.4. La licenza non ha limiti di tempo. Tuttavia, TRUMPF ha il diritto di vietare l'uso futuro dell'oggetto di licenza, se il cliente nonostante precedente ammonimento scritto continui a violare le condizioni di licenza, salva la non imputabilità al cliente di tali inadempimenti.

3.5. Il cliente è autorizzato, se non diversamente indicato nel certificato di licenza software, ad utilizzare contemporaneamente l'oggetto concesso in licenza su una sola unità centrale di calcolo. L'uso simultaneo su più unità centrali richiede l'acquisizione di ulteriori licenze o di una licenza successiva. Ciò vale per futuri aggiornamenti e upgrade.

3.6. Il cliente è autorizzato a moltiplicare l'oggetto di licenza in forma leggibile dalle macchine, nella misura necessaria per l'utilizzo contrattuale. Egli ha diritto, in particolare, di fare copie

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

- di backup per garantire il futuro uso contrattuale dell'oggetto di licenza.
- 3.7. Il cliente non ha il diritto di modificare l'oggetto di licenza per i propri scopi o per scopi di terzi o di metterlo a disposizione di terzi. Come terzi non sono intesi i dipendenti del cliente e altre persone di cui egli si avvale abitualmente nella propria attività imprenditoriale.
 - 3.8. Il cliente non è autorizzato a concedere a terzi il diritto di utilizzare l'oggetto di licenza.
 - 3.9. Il software indicato nel certificato di licenza contiene componenti software di terzi. Il cliente non è autorizzato a disaggregare detti componenti dal software specificato nel certificato di licenza. L'utilizzo del software indicato nel contratto di licenza è consentito solo in conformità con le disposizioni indicate nello stesso.
 - 3.10. La proprietà del supporto dati software e della documentazione forniti separatamente al cliente rimane di proprietà di TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG.
 - 3.11. Se al cliente è vietato da TRUMPF l'ulteriore utilizzo dell'oggetto di licenza, il cliente dovrà restituire a TRUMPF il materiale oggetto di licenza, nonché il supporto dati software che gli sia stato consegnato. L'oggetto di licenza salvato presso il cliente ed eventuali copie di sicurezza devono essere cancellate.
4. Deve ritenersi esclusa qualsiasi responsabilità di TRUMPF per malfunzionamenti del software in caso di mancata osservanza, da parte del cliente, di quanto previsto nel certificato di licenza software. A mero titolo esemplificativo, TRUMPF non risponde di malfunzionamenti del software qualora:
- i requisiti minimi indicati nella licenza software per l'equipaggiamento del cliente con hardware e software non siano stati soddisfatti,
 - il software sia stato installato senza l'esplicito consenso di TRUMPF su un altro hardware del cliente non indicato nella licenza software,
 - sullo stesso hardware del cliente, sul quale è installato l'oggetto di licenza, siano installati altri software non TRUMPF e non indicati nella licenza software,
 - il cliente abbia apportato modifiche all'oggetto di licenza senza il previo consenso esplicito di TRUMPF.

Condizioni generali di fornitura

Applicabili a tutte le transazioni commerciali tra TRUMPF S.r.l. a socio unico e il Cliente

XIV. Disposizioni per la fornitura di servizi di assistenza

Le seguenti condizioni generali disciplinano tutte le prestazioni di assistenza richieste dal cliente senza contestuale ordine di acquisto di macchinari e/o prodotti TRUMPF, quali manutenzioni, riparazioni o installazioni, comprese consulenze, formazioni, perizie o spostamenti macchina (di seguito definiti “**Servizi**”), per i casi in cui dette attività non debbano essere rese nell’ambito della garanzia legale e/o convenzionale concessa su macchinari e/o prodotti TRUMPF.

1. Manutenzioni

- 1.1. Le date per le manutenzioni vengono concordate generalmente tra il cliente e TRUMPF di regola 4 settimane prima della data desiderata. Nella manutenzione non sono inclusi i servizi di riparazione, che vengono fatturati separatamente al cliente in base al listino prezzi TRUMPF vigente, e che può essere comunicato in anticipo al cliente su sua richiesta.
- 1.2. Per tutta la durata dell'intervento di manutenzione il personale deve poter disporre liberamente della macchina; pertanto, la macchina non potrà, nel corso delle attività del personale TRUMPF, essere impiegata nel ciclo produttivo.
- 1.3. Il cliente deve garantire a proprie spese e nei tempi previsti i requisiti giuridici e tecnici che gli competono, e deve sostenere TRUMPF durante l'esecuzione. Se il cliente ha a disposizione per la manutenzione le attrezzature tecniche necessarie (gru, mezzi di sollevamento, rulli trasportatori, veicoli per la movimentazione dei materiali, merci e materiali di consumo, ecc.) e il personale, è tenuto a metterli a disposizione per l'esecuzione della manutenzione in base alle istruzioni di TRUMPF, senza aver diritto a alcun corrispettivo. Il cliente deve adottare in cantiere le misure necessarie per la protezione delle persone e dei beni. Deve informare TRUMPF in merito a disposizioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente, nella misura in cui questi sono importanti per l'installazione/riparazione. Il cliente è inoltre tenuto a:
 - la fornitura di riscaldamento, illuminazione, elettricità, acqua, compresi gli allacciamenti necessari,
 - la fornitura di locali necessari, asciutti e con serratura per il deposito degli attrezzi del personale di riparazione,
 - la protezione della zona di lavoro e dei materiali da influenze nocive di qualsiasi tipo,
 - la pulizia dei locali ove si svolge la manutenzione,
 - il trasporto dei pezzi da installare sul luogo della manutenzione.

Se il cliente non rispetta i suoi obblighi di assistenza, il ritardo o la omessa prestazione dei Servizi non saranno imputabili a TRUMPF, che non è tenuta a reperire *altrimenti* quanto non fornito dal cliente.

2. Riparazione e installazione

- 2.1. Se il cliente non ha acquisito direttamente da TRUMPF il bene da installare o da riparare, il cliente deve fare riferimento ai diritti di proprietà industriali o ai diritti di proprietà esistenti ed attinenti al bene medesimo; il cliente libera TRUMPF da eventuali richieste di terzi in merito ai diritti d'autore o di proprietà industriale sul bene medesimo.
- 2.2. Il cliente è tenuto ad accettare la riparazione/installazione subito dopo il suo completamento e dopo l'esecuzione di una prova concordata, a meno che la riparazione/installazione evidenzii dei difetti che limitano la fruibilità del macchinario. L'accettazione della riparazione/installazione si ha per intervenuta in assenza di contestazioni del cliente nei dieci giorni successivi al completamento della riparazione/installazione. L'accettazione si intende comunque come intervenuta non appena il cliente utilizzi l'oggetto di riparazione/installazione per scopi produttivi.
- 2.3. Se necessario per eseguire una riparazione/installazione, il bene – compresi l'eventuale imballo e carico – viene trasportato o spedito in TRUMPF a carico del cliente e, dopo l'esecuzione della riparazione/installazione, rimandato al cliente o ritirato dal cliente stesso. Il rischio per il trasporto è a carico del cliente. Per tutta la durata della riparazione/installazione presso TRUMPF il cliente si fa carico

dei costi per la copertura assicurativa dell'oggetto da riparare/installare contro i rischi abituali.

In caso di ritardo del cliente nel ritiro del bene oggetto di riparazione/installazione, TRUMPF può addebitare delle spese di immagazzinaggio o stoccare altrimenti l'oggetto a sua discrezione. I costi e i rischi sono a carico del cliente.

- 2.4. Quando la riparazione/installazione si svolge presso il cliente, allora il cliente deve garantire a proprie spese e nei tempi previsti i requisiti giuridici e tecnici che gli competono, e deve sostenere TRUMPF durante l'esecuzione. Se il cliente ha a disposizione per l'installazione/riparazione le attrezzature tecniche necessarie (gru, mezzi di sollevamento, rulli trasportatori, veicoli per la movimentazione dei materiali, merci e materiali di consumo, ecc.) e il personale, è tenuto a metterli a disposizione per l'esecuzione della riparazione/installazione in base alle istruzioni di TRUMPF, senza aver diritto a alcun corrispettivo. Il cliente deve adottare in cantiere le misure necessarie per la protezione delle persone e dei beni. Deve informare TRUMPF in merito a disposizioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente, nella misura in cui questi sono importanti per l'installazione/riparazione. Il cliente è inoltre tenuto a:

- la fornitura di riscaldamento, illuminazione, elettricità, acqua, compresi gli allacciamenti necessari,
- la fornitura di locali necessari, asciutti e con serratura per il deposito degli attrezzi del personale di riparazione,
- la protezione della zona di installazione/riparazione e dei materiali da influenze nocive di qualsiasi tipo,
- la pulizia dei locali ove si svolge la riparazione,
- il trasporto dei pezzi da installare sul luogo di installazione.

Se il cliente non rispetta i suoi obblighi di assistenza, il ritardo o la omessa prestazione dei Servizi non saranno imputabili a TRUMPF, che non è tenuta a reperire *altrimenti* quanto non fornito dal cliente.

- 2.5. Per tutta la durata dell'intervento di riparazione/installazione il personale di riparazione/installazione deve poter disporre liberamente della macchina; pertanto, la macchina non potrà, nel corso delle attività del personale TRUMPF, essere impiegata nel ciclo produttivo.

3. Formazioni

Costi per viaggio e soggiorno (per la formazione in loco) del formatore sono a carico del cliente. Per i corsi di formazione espressamente concordati, che non vengono erogati entro 3 anni dalla consegna dell'oggetto, decade il diritto del cliente di richiedere l'erogazione. Se TRUMPF toglie un prodotto dalla sua gamma, e il cliente ha ordinato un corso per tale prodotto ma non ne ha usufruito, allora il requisito di formazione del cliente si trasforma in un diritto alla formazione equivalente per un altro oggetto dell'attuale portafoglio prodotti di TRUMPF.

4. Tariffe orario, prezzi dei materiali, costi di viaggio

Servizi e costi per materiali consumati durante l'intervento di service (ricambi, ricambi ad usura, lubrificanti) vengono addebitati sulla base del listino prezzi TRUMPF in vigore al momento del servizio erogato, e possono essere comunicati preventivamente al cliente se richiesto e sono indicati separatamente in fattura.